

GUIDA ALLE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALL'ADR 2021

La normativa ADR subisce modificazioni con cadenza biennale negli anni dispari. Di seguito sono elencate le principali novità introdotte dalla normativa ADR 2021; si ricorda che la loro applicazione era già facoltativa a partire dal 01/01/2021 mentre sarà **obbligatoria dal 01 luglio 2021** in seguito pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10/02/2021 con Decreto del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture.

Per praticità le novità, che non hanno un impatto eccessivamente forte sulla normativa ADR, saranno elencate in ordine progressivo con riferimento al capitolo, alla sezione o alla sottosezione della norma ADR.

In sintesi le principali novità:

1) Esenzioni per natura di trasporto (ADR 1.1.3):

Sono esenti dalle disposizioni ADR i dispositivi di stoccaggio e produzione di energia elettrica se installati in un veicolo che effettua operazioni di trasporto e utilizzati per la sua propulsione o contenuti in un equipaggiamento per il suo funzionamento

2) Definizioni (ADR 1.2.1):

Tra le altre, Introduzioni di definizione di:

RATEO DI DOSE (per le classi 7 radioattivi)

TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE AUTO-ACCELERATA (TDAA) per le classi 4.1 e 5.2

3) Notifica di incidente (ADR 1.8.5)

Viene aggiunto l'obbligo di trasmissione della relazione d'incidente prevista (entro 60 giorni dall'evento, nelle casistiche già note e cioè danni personali, a cose all'ambiente in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante) anche per lo scaricatore. Tale disposizione prima riguardava solo il caricatore, il riempitore, il trasportatore, il destinatario.

E' giusto il caso di ricordare che qualsiasi incidente, anche di piccola entità deve essere comunicato al Consulente per la Sicurezza dei trasporti che valuterà se redigere la relazione obbligatoria d'incidente.

4) Modifiche alla tabella ADR 1.10.3 (MERCI PERICOLOSE AD ALTO RISCHIO)

In seguito all'introduzione di nuovi numeri ONU tra le classi 1 esplosivi e 6.2 Infettanti viene aggiornata la Tabella 1.10.3.1.2 per l'individuazione delle merci pericolose ad alto

rischio e per le quali diventa obbligatoria la stesura del PIANO DI SICUREZZA.
Prendiamo spunto per ricordare che le merci pericolose ad alto rischio sono quelle che se utilizzate in modo improprio (ad es. per fini terroristici) possono causare distruzioni di massa e/o perdita di vite umane.

SI ALLEGA LA NUOVA TABELLA PER LE MERCI AD ALTO RISCHIO :

Classe	Divisione	Materie od oggetti	Quantità		
			Cisterna (l) ^c	Alla rinfusa (kg) ^d	Colli (kg)
1	1.1	Materie ed oggetti esplosivi	a	a	0
	1.2	Materie ed oggetti esplosivi	a	a	0
	1.3	Materie ed oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità C	a	a	0
	1.4	Materie ed oggetti esplosivi dei n. ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, ^a 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, e 0500, 0512 e 0513	a	a	0
	1.5	Materie ed oggetti esplosivi	0	a	0
	1.6	Oggetti esplosivi	a	a	0
2		Gas infiammabili, non tossici, (codici di classificazione comprendenti 3000 unicamente le lettere F o FC)		a	b
		Gas tossici (codici di classificazione comprendenti le lettere T, TF, TC, TO, TFC o TOC) ad esclusione degli aerosoli		a	0
3		Liquidi infiammabili dei gruppi d'imballaggio I e II	3000	a	b
		Liquidi esplosivi desensibilizzati	0	a	0
4.1		Materie esplosive desensibilizzate	a	a	0
4.2		Materie del gruppo d'imballaggio I	3000	a	b
4.3		Materie del gruppo d'imballaggio I	3000	a	b
5.1		Liquidi comburenti del gruppo d'imballaggio I	3000	a	b
		Perclorati, nitrati d'ammonio, fertilizzanti al nitrato d'ammonio e nitrato d'ammonio in emulsione, sospensione o gel	3000	3000	b
6.1		Materie tossiche del gruppo d'imballaggio I	0	a	0
6.2		Materie infettive di categoria A (nn. ONU 2814 e 2900, eccetto la materia animale)	a	0	0
		e rifiuti medici della categoria A (n. ONU 3549)			
8		Materie corrosive del gruppo d'imballaggio I	3000	a	b

^a Senza oggetto.

^b Le disposizioni della 1.10.3 non si applicano, qualunque siano le quantità.

^c Un valore indicato in questa colonna si applica soltanto se il trasporto in cisterne conformemente alla colonna (10) o (12) della tabella A del capitolo 3.2 è autorizzato. Per le materie che non sono autorizzate al trasporto in cisterne, l'indicazione in questa colonna è senza oggetto.

^d Un valore indicato in questa colonna si applica soltanto se il trasporto alla rinfusa conformemente alla colonna (10) o (17) della tabella A del capitolo 3.2 è autorizzato. Per le materie che non sono autorizzate al trasporto alla rinfusa, l'indicazione in questa colonna è senza oggetto.

4) Lista delle merci pericolose (ADR 3.2)

La tabella 3.2 è il cuore della Normativa di merci pericolose che per effetto dell'evoluzione e della scienza si aggiorna costantemente.

Con l'ADR 2021 sono state introdotti i numeri ONU 0511, 0512, 0513 (che riguardano gli esplosivi) e i numeri ONU 3549 (rifiuti medici di materie infettive per l'uomo o per gli animali)

(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0511	DETONATORI, ELETTRONICI da mina programmabili	1	1.1 B		1		0	E0	P131		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0512	DETONATORI, ELETTRONICI da mina programmabili	1	1.4 B		1.4		0	E0	P131		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0513	DETONATORI, ELETTRONICI da mina programmabili	1	1.4 S		1.4	347	0	E0	P131		MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
3594	RIFIUTI MEDICALI, CATEGORIA A, INFETTANTI PER L'UOMO, solidi o RIFIUTI MEDICALI, CATEGORIA A, INFETTANTI solo PER GLI ANIMALI, solidi	6.2	I3		6.2	395	0	E0	P622 LP622		MP2						0 (-)	V1		CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	

6) Disposizioni speciali (ADR 3.3)

Le disposizioni speciali sono indicate nella colonna 6 della tabella 3.2 ADR, ad esse corrispondono tutta una serie di specifiche relativamente ad ogni numero ONU per l'esecuzione del trasporto.

Tra le altre sono state introdotte:

DS 327 viene estesa ai rifiuti di UN 2037 CARTUCCE PER GAS una disposizione che era già applicabile per gli AEROSOL

DS 360 che riguarda i veicoli mossi da accumulatori e specifica che le batterie al litio installate in un'unità di trasporto per fornire energia all'esterno e non per la propulsione del mezzo stesso devono essere assegnate alla rubrica UN 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN MEZZI DI TRASPORTO

DS 376 riguarda le pile al litio danneggiate o difettose e stabilisce meglio i criteri per determinare se una pila o batteria è da considerarsi difettosa

DS 388 già introdotta da ADR 2019 e specifica con chiarezza l'attribuzione dei veicoli a UN 3166 o UN 3171 in base al tipo di propulsione (combustibile o pile) e delle apparecchiature a UN 3091 o UN 3481 (batterie al litio metallo o ionico)

DS390

riguarda i colli contenenti sia pile la litio con un equipaggiamento che in un equipaggiamento e devono recare entrambe le denominazioni; indica inoltre che anche i DDT a seconda dei casi devono recare entrambe le diciture:

UN 3091 PILE AL LITIO METALLO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO o
UN 3481 PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO

DS 395 di nuova creazione e si riferisce ai rifiuti medici infettivi per l'uomo o gli animali rientranti nei nuovi numeri ONU 3549

7) Istruzioni di imballaggio (ADR 4.1.4)

tra le altre novità introdotte, relativa a tutta una serie di istruzioni riguardanti i tipi di imballaggi da utilizzare per contenere le merci pericolose, da menzionare la:

- P801 relativa al contenimento di UN 2794, 2795, 3028 E ACCUMULATORI ESAUSTI con UN 2800.

Nella sostanza nella vecchia istruzione P801a viene inserita nella P801 e nella quale viene eliminato il limite di capacità massima del cassonetto per il contenimento di BATTERIE ESAUSTE (in precedenza potevano essere utilizzati cassonetti di capacità fino a 1000 litri) ma viene dettato l'obbligo d'isolamento dei morsetti dei poli degli accumulatori.

- P903 relativa alle pile al litio ionico o metallo di cui ai numeri UN 3090, 3091, 3480, 3481 e nella quale viene inserita la nota 4. Stabilisce che durante una catena di trasporto che include un percorso aereo, i dispositivi quando sono attivi devono soddisfare norme relative all'emissione di onde elettromagnetiche e non interferire con i sistemi aerei. Nella stessa disposizione viene indicato che gli imballaggi esterni contenenti le pile devono essere costruiti in modo da impedire ogni funzionamento accidentale nel corso del trasporto oltre ad impedire all'equipaggiamento il movimento all'interno dell'imballaggio esterno

8) MARCATURA DEI COLLI (ADR 5.2)

il marchio per le pile al litio previsto dalle disposizione speciale 188 (cioè quelle che non sono sottoposte alle disposizioni ADR per limitata quantità di litio o per limitata energia nominale espressa in wattora), varia le sue dimensioni minime che diventano mm 100x100



9) DOCUMENTO DI TRASPORTO (ADR 5.4.1)

La variazione, più che altro una precisazione) per la stesura dei DDT riguarda le lettere f) e k) del 5.4.1.1.1

Lettera f): va riportata la quantità totale di ogni merce pericolosa avente un numero ONU, una denominazione ufficiale di trasporto, o un gruppo di imballaggio diverso (espressa in volume, in massa lorda o in massa netta secondo il caso).

Prima veniva invece stabilito di riportare la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata dal suo n. ONU, dalla sua denominazione ufficiale di trasporto e dal gruppo di imballaggio (espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta secondo il caso).

In sostanza si specifica che per ogni merce sul documento di trasporto va riportato il gruppo di imballaggio se diverso.

Lettera k) Si conferma l'obbligo di riportare sul documento nel caso di trasporto che comporta un passaggio in gallerie a cui si applicano restrizioni, il codice di restrizione nelle gallerie in

maiuscolo e tra parentesi oppure la dicitura "(–)" che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2. "

Viene esclusa la possibilità di non riportare nel documento di trasporto il codice di restrizione nelle gallerie quando è noto in anticipo che il trasporto non comporterà una galleria a cui si applicano le restrizioni.

10) VALIDITA' DEL CERTIFICATO D'APPROVAZIONE

Secondo l'ADR 9.1.3.4 la validità del certificato d'approvazione scade al più tardi un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato e può essere effettuata nel mese precedente o successivo alla scadenza.

L'ADR 2021 fa chiarezza e stabilisce che il veicolo non può essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data della scadenza nominale.